

autostrade // per l'italia

Società per azioni

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Capitale Sociale € 622.027.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000
C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 - P.IVA 07516911000 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

LETTERE : VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA
TELEGR. : AUTOSTRADE ROMA
TELEX : AUTSPA N. 612235
TELEF. : 06.4363.1
TELEFAX : 06.4363.4090
E-MAIL : info@autostrade.it
WEBSITE : www.autostrade.it
PEC : autostradeperlitalia@pec.autostrade.it

AD/DG/DSVR/ECP/CCI/mcT

NS. RIF.

Spett.^{re}

Comune di Sesto San Giovanni

Piazza della Resistenza 20

20099 Sesto San Giovanni (MI)

comune.sestosg@legalmail.it

VS. RIF.

e, p.c.:

Spett. le

Autostrade per l'Italia s.p.a.

Direzione 2° Tronco Milano

Via Polveriera, 9

20026 Novate Milanese (MI)

OGGETTO:

Autostrada A4 Milano- Laghi

Conferenza di valutazione (Scoping) relativa alla procedura di VAS per intervento di variante al PGT vigente ai sensi dell'art.8 D.P.R. 160/2010 e s.m.i. – comune di Sesto San Giovanni

CONFERENZA DI SERVIZI DEL 19.12.2019

RICHIEDENTE: CITTA DI SESTO SAN GIOVANNI

Con riferimento alla procedura di esame dell'intervento di cui all'oggetto ed alla nota di trasmissione inviata da codesto Comune in data 10.12.2019 prot. 57279, rappresentiamo che in data 22.07.2019 con n. 12849, la scrivente si è espressa in merito alla stessa materia finalizzata alla realizzazione di un esercizio di ristorazione veloce.

Per quanto attiene alla documentazione relativa alla procedura in argomento, depositata sul portale SIVAS-Regione Lombardia:

(<http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas>)

si comunica quanto di seguito.

Dal Documento di Scoping depositato che, come Documento preliminare alla VAS, definisce il percorso metodologico del Rapporto Ambientale, si evince che le analisi in oggetto sono volte principalmente a fornire valutazioni su tematiche ambientali e la relativa sostenibilità delle scelte progettuali della Variante al PGT.

Nel documento messo a disposizione tuttavia non appaiono, ancora, esplicitate trasformazioni a vario titolo o aspetti interferenti con le infrastrutture autostradali di competenza; in ogni caso in considerazione del carattere di analisi ed indirizzo della fase del procedimento attivato, si rappresenta a codesto Comune che, fatta salva le necessità che ogni proposta di Variante degli strumenti di pianificazione urbanistica rispetti le norme vigenti in materia di tutela della infrastruttura autostradale e la sua fascia di rispetto, qualsiasi tipo di intervento dovesse essere

previsto in adiacenza all'infrastruttura autostradale, dovrà risultare conforme a quanto stabilito in merito alle fasce di rispetto dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30.04.92 n. 285) e dal relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.92 n.495).

Si rappresenta che la larghezza della fascia di rispetto autostradale, da riportare nei documenti di pianificazione e programmazione comunale, deve essere misurata a partire dal limite di proprietà di Aspi e resta vincolata.

Va segnalato comunque che la realizzazione di qualunque eventuale opera posta all'interno della fascia di rispetto, anche se ricadente tra le tipologie ammesse dalle succitate disposizioni, dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della scrivente Autostrade per l'Italia e dell'attuale Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si informa inoltre codesta Amministrazione che ogni area di proprietà autostradale non può avere destinazione d'uso diversa da quella attuale, in quanto acquisita per opere di pubblica utilità (Convenzione Anas/Autostrade del 12.10.2007 approvata con L. n. 101 del 6.05.2008).

Per eventuali interventi previsti in fascia di pertinenza acustica autostradale o comunque potenzialmente soggetti al rumore autostradale, dovrà valere quanto indicato nell'art. 8 del DPR 142/04 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare). In particolare, nel caso di infrastrutture esistenti, gli interventi di risanamento acustico per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello stesso DPR, rimarranno a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso. Anche la fascia di pertinenza acustica, come previsto dall'art.1 comma 1 lettera n) del DPR142/04, si intende misurata a partire dal confine stradale e quindi dal limite di proprietà, prendendo peraltro in considerazione tutte le pertinenze autostradali e non solo la piattaforma autostradale corrente.

Distinti saluti

autostrade // per l'italia
Società per azioni

DIREZIONE SVILUPPO RETE
ESPROPRI, CONVENZIONI E PATRIMONIO
Il Responsabile
(Riccardo Marasca)

